

Convitto Naz. "CANOPOLENO"-SASSARI
Prot. 0009361 del 03/05/2024
VII (Uscita)

CIRCOLARE N.218

A tutto il personale interessato, allievi e genitori
Alla Commissione elettorale
Ai componenti il seggio
Alla comunità scolastica
DSGA, Atti, Albo on line, Sito WEB, Reg.elettronico

OGGETTO: Elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore del 07.05.2024 – indicazioni

Si informa che è stata Pubblicata l'[Ordinanza ministeriale 234 del 5 dicembre 2023](#), con termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti. Le operazioni di voto si svolgeranno il 7 maggio 2024 dalle ore 8,00 alle ore 17,00 presso il seggio predisposto presso l'aula accoglienza della scuola primaria (piano terra del 1° padiglione).

Il Consiglio è formato da 36 componenti.

Fanno parte del Consiglio:

- a) 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni, così ripartiti:
 - 1 per la scuola dell'infanzia;
 - 4 per la scuola primaria;
 - 4 per la scuola secondaria di primo grado;
 - 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
- b) 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
- c) 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni.
- d) 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
- e) 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- f) 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo.

Può esercitare il diritto all' elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni, purché la nomina sia avvenuta prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

Spetta l'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio a tutti i **docenti di ruolo e non di ruolo** in servizio nelle istituzioni scolastiche statali e alle figure professionali ad essi equiparati. Il diritto di voto si esercita presso l'istituzione scolastica sede di servizio nel giorno delle votazioni.

Il diritto di elettorato spetta anche ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni

L'elettorato attivo e passivo spetta ai dirigenti scolastici in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, con contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

Tale diritto è esercitato presso la sede dell'istituzione scolastica in cui detto personale presta servizio nel giorno delle votazioni.

Modalità delle votazioni

1. In ciascuna istituzione scolastica viene costituito, salvo motivata eccezione, un unico seggio elettorale.
2. Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi. Il personale educativo del convitto partecipa alle elezioni della componente docente della scuola primaria nel Consiglio.
3. Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
4. In mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa annotazione nel verbale.
5. Il riconoscimento dell'elettore sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. Anche in tal caso deve essere fatta annotazione nel verbale.
6. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati. Nello spazio riservato ai componenti del seggio sono disposti dei tavoli sopra i quali vanno poste tante urne sigillate quante sono le componenti da eleggere.
7. Gli elettori prima di ricevere la scheda appongono la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.
8. Il presidente, o altro componente del seggio elettorale, consegna la scheda a ciascun elettore all'atto della votazione.
9. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano di individuazione della lista indicato nella scheda e mediante l'indicazione del cognome e, ove necessario per il verificarsi di omonimie nella stessa lista, del nome e della data di nascita del candidato a cui intende assegnare la preferenza o del numero arabo assegnato al candidato nella rispettiva lista secondo gli elenchi pubblicati nel seggio.
10. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per lettera né per interposta persona.
11. I soggetti la cui disabilità impedisca l'esercizio personale del voto possono servirsi dell'ausilio di un elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché quest'ultimo eserciti il diritto di voto presso la stessa sede. Tale evenienza viene fatta constatare con annotazione nel verbale.
12. Alle ore otto del giorno delle votazioni, alla presenza di tutti i componenti, il presidente apre il seggio.
13. Se il presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Analogamente procede il presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori.
14. Quando non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.
15. Le operazioni di votazione sono descritte nel verbale, che è sottoscritto in ogni pagina e siglato nei punti di unione dei vari fogli dal presidente e dagli scrutatori.

Le liste definitive dei candidati saranno affisse nei locali del seggio.

Per ulteriori informazioni si faccia riferimento all'[Ordinanza ministeriale 234 del 5 dicembre 2023](#), e a tutta la normativa vigente in materia nonché al sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del merito, nell'apposita sezione dedicata al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (<https://www.miur.gov.it/web/guest/cspi>)

Cordiali saluti

Il Rettore - Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Manca
(Documento firmato digitalmente)